



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
(Provincia di Modena)

Ordinanza prot. n. 525 del 18/01/2021

**IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**Visto** il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid 19;

**Visto** il DPCM 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19"; nonché del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizione urgente per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19";

**Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020 n.172 contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19;

**Considerato** che ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid 19, adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l'attuazione dei succitati provvedimenti nazionali e regionali, si registra ancora a livello locale un graduale e continuo aumento dei contagi;

**Raccomandato** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Dato atto** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

**Valutato** il persistere del rischio di presenza al rito funebre di persone sottoposte a misura di isolamento domiciliare;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamata** la circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11/01/2021 ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione";

**Richiamato** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

## **ORDINA**

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di evitare il ripetersi di episodi che possano mettere in pericolo la salute pubblica dei cittadini, dei dipendenti comunali e degli operatori delle agenzie di onoranze funebri, **a decorrere dal 20 gennaio 2021 fino alla fine dell'emergenza sanitaria**, l'adozione delle seguenti misure da applicare durante i riti funebri:

1. E' fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramento;
2. E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di isolamento domiciliare;
3. La partecipazione all'interno dei luoghi di culto è subordinata al rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni;
4. All'interno dei cimiteri, durante le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione è stabilita la partecipazione massima di quindici (15) persone, ad esclusione degli operatori delle Agenzie di Onoranze Funebri e del personale comunale;
5. In ogni caso è fatto divieto assoluto di assembramento all'esterno dei luoghi di culto, nonché all'interno del cimitero; è vietato altresì qualsiasi corteo verso il medesimo;
6. E' fatto obbligo di tenuta di un elenco delle persone di cui al punto 4) da parte delle Agenzie di Onoranze Funebri, per almeno 15 giorni, in modo che, in caso di accertata positività al Covid da parte di uno o più partecipanti, possa esserne data immediata informazione agli enti preposti. Tale elenco, trascorsi i 15 giorni di cui sopra, dovrà essere distrutto, a tutela della privacy dei soggetti registrati.
7. Le Agenzie di Onoranze Funebri dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite sia dal personale addetto alle operazioni cimiteriali che da quello che le autorizza.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

## **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La trasmissione per gli adempimenti di competenza:
- Al Comando Compagnia Carabinieri di San Felice sul Panaro;
- Al Responsabile del Presidio di Polizia Locale di San Felice sul Panaro;
- Al Direttore de Distretto Sanitario di Mirandola;

## **DEMANDA**

Alla Forza Pubblica e al Comando di Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

## **AVVERTE**

-Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

-Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO  
(Michele Goldoni)

